



Oggetto: iscrizione a ruolo ricorsi ex art. 67 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Su segnalazione della Cancelleria, del Coordinatore della I Sezione civile dott.ssa Concetta Serino,

sentito il Dirigente del Tribunale,

rilevato che continuano ad essere registrate erronee iscrizioni a ruolo in ordine ai ricorsi ex art. 67 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,

vista la relazione con cui il Funzionario responsabile del settore Dott.ssa Filomeno ha rilevato che allorquando viene inoltrata un'istanza per sovraindebitamento ex art. 67 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con la quale si chiede l'omologazione del piano del consumatore, in sede di iscrizione a ruolo, si registrano molteplici errori nella scelta del tipo di rito e la procedura viene incardinata come Accordi di ristrutturazione,

osservato che tale errore determina problemi per la cancelleria nella gestione del fascicolo che si riverberano anche sullo scarico della sentenza, costringendo il personale ad aprire diversi ticket all'assistenza tecnica, con rallentamento dell'attività e impossibilità di lavorare correttamente, entro le consuete 48 ore, la sentenza, oltre a determinare altre problematiche collegate alla alterazione della numerazione corretta della procedura e della sentenza stessa e delle statistiche, che potrebbero, peraltro, avere effetti anche sulle future ispezioni ministeriali,

Tanto premesso, si prevede quanto segue:

- L'istanza/il ricorso ex art. 67 codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza vanno iscritti a ruolo con l'esatto rito/procedura di riferimento con la seguente modalità di deposito:

- **Qualora l'istante sia un consumatore** il ricorso va iscritto come “Ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII”

- **Qualora l'istante sia un imprenditore** non può avvalersi del Ricorso per ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII previsto esclusivamente per il consumatore, ma delle altre procedure di sovraindebitamento previste per legge, per cui deve prestarsi massima attenzione a non selezionare la voce indicata (“Ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII”).

Si invita il ricorrente a contattare la cancelleria per assicurarsi di aver depositato il ricorso correttamente.

Si pubblichi sul sito del Tribunale e si comunichi alla cancelleria e ai Giudici addetti al settore, al COA di Latina e di Roma e all'ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Latina e di Roma, con preghiera agli ordini indicati di comunicazioni ai propri iscritti.

Si provveda, inoltre, all'affissione presso le Cancellerie della sezione Fallimentare e delle procedure concorsuali.

Latina, 06.10.2025

Il Presidente f.f. del Tribunale

Dott. Antonio Masone